



Città di Carbonia

SETTORE II – SERVIZIO URBANISTICA

DIRIGENTE
Enrico Potenza

**Variante non sostanziale al PUC (L.R.n.1/2019)
da Zona Territoriale H – Sottozona H3.1 a Zona
Territoriale Omogenea E – Sottozone E2ab e E5.
(art. 20, co. 26 L.R. n. 45/1989 e ss.mm.ii.)**

**RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.**

PROGETTISTA
Enrico Potenza
architetto ingegnere

1 PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, costituisce il rapporto preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Carbonia, (ai sensi della L.R. 1 del 17 gennaio 2019), avente ad oggetto un'area sita in località "Is Serafinis" e "Sa Cussorgia de Is Fenus", ricompresa tra il Rio Flumentepido e Cortoghiana.

2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta con la Direttiva Europea 2001/42/CE "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", quale "importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Tale Direttiva Europea è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 31 luglio 2007 e successivamente modificato dal D.Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010.

Il D.Lgs. 152/2006 definisce le tipologie di piani e programmi per i quali sia prevista obbligatoriamente la procedura di VAS, e quelle che invece devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale strategica, in considerazione degli effetti ambientali.

In particolare, con riferimento al D.Lgs. 152/2006, secondo quanto dichiarato nell'art. 6 comma 2, la procedura di VAS è prevista per:

- piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006;
- piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

Sono invece esclusi dalla procedura di valutazione ambientale strategica, secondo l'art. 6 comma 4, le seguenti tipologie di piano:

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del D. Lgs. 163/2006, e successive modificazioni;
- piani e programmi finanziari o di bilancio;
- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Infine saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 3 bis, i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le modifiche minori dei

piani e programmi di cui al comma 2, e infine piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che possono determinare effetti significativi sull'ambiente.

L'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 contiene i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi contenuti nell'art. 12, e viene di seguito riportato integralmente.

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana e per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione dello spazio degli impatti;*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - o *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - o *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

La Regione Sardegna non ha ancora promulgato leggi in merito alla valutazione ambientale strategica, che coordinino le indicazioni di livello nazionale con le norme regionali in materia di VAS. Tuttavia, con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), ed alle Province quelle relative alla valutazione di Piani e Programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49). L'art. 49 della L.R. 9/2006 è stato successivamente modificato dal comma 19 dell'art.5 della L.R. n. 3/2008 (legge finanziaria), che attribuisce alle Province anche le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello provinciale.

Nel 2005 è stato individuato nel Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.) dell'Assessorato all'ambiente l'ufficio competente in maniera ambientale, affidando ad esso le funzioni di coordinamento in merito alla VAS di Piani e Programmi, con DPGR n. 66 del 28/04/2005 "Ridefinizione dei servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti dipendenza funzionale".

È il S.A.V.I. a promulgare, nel 2007, le "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali", che sono state sostituite nel 2010 con nuove Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010.

2.2 L'ITER PROCEDURALE

La variante al Piano Urbanistico Comunale di Carbonia, essendo una modifica di uno strumento di pianificazione territoriale, rientra tra i Piani da sottoporre a verifica di assoggettabilità a

Valutazione Ambientale Strategica al fine di verificare se il Piano possa avere effetti significativi sull'ambiente e se di conseguenza debba essere sottoposto alla procedura di VAS, secondo quanto disposto a livello nazionale dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e a livello regionale dalle D.G.R. n. 44/51 DEL 14.12. e relativi allegati.

È sempre l'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. a regolamentare le fasi procedurali per la verifica di assoggettabilità a VAS.

Nel caso in esame, essendo la variante al PUC uno strumento di pianificazione di livello comunale, l'autorità competente in materia di emissione del provvedimento finale di assoggettabilità alla VAS è il Settore Ambiente della Provincia del Sud Sardegna.

Il Comune di Carbonia (autorità procedente) redige il rapporto preliminare ambientale, e provvede a trasmetterlo al Settore Ambiente della Provincia del Sud Sardegna (autorità competente) secondo le modalità indicate nella norma sopra riportata.

L'autorità competente di concerto con l'autorità procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, e provvede alla trasmissione del rapporto preliminare ambientale al fine di acquisirne i pareri.

I soggetti che devono essere consultati sono i seguenti:

- R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente (D.G. Difesa Ambiente)
 - o Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)
 - o Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)
 - o Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)
 - o Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
 - o difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
- R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente (D.G. Corpo Forestale e vigilanza ambientale)
 - o Servizio ripartimentale di Cagliari
 - o cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it
- R.A.S. Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica (D.G. pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia)
 - o Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
 - o eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it
 - o urbanistica@pec.regione.sardegna.it
 - o Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale
 - o eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
 - o Servizio Osservatorio del Paesaggio e del territorio, e S.I.T.
 - o eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it
- R.A.S. D.G. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
 - o Servizio valutazione DTS – Servizio Valutazione di Carbonia Iglesias
 - o dts@pec.arpa.sardegna.it – dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it
- R.A.S. D.G. Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
 - o Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
 - o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
 - o Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di OR e SU
 - o mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

L'Autorità competente, visto il rapporto preliminare ambientale e tenuto conto delle osservazioni pervenute, valuta gli eventuali effetti significativi sull'ambiente del Piano ed emette il provvedimento finale di assoggettabilità o meno a VAS del Piano.

2.3 LA PROCEDURA DI VERIFICA

Di seguito è illustrato il percorso che si è seguito per sviluppare la verifica di assoggettabilità, articolata secondo i seguenti passaggi:

- descrizione del quadro urbanistico vigente;
- analisi della variante al PUC;
- analisi di coerenza esterna, al fine di verificare se gli obiettivi della variante al Piano sono coerenti con quelli previsti dalla pianificazione esistente di pari o superiore livello;
- valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e definizione delle eventuali misure di mitigazione.

2.3.1 *Descrizione del quadro urbanistico vigente*

Fase che individua i principali strumenti di governo del territorio comunale, quali il Piano Urbanistico Comunale adeguato al Piano Paesaggistico Regionale.

2.3.2 *Analisi della variante al Piano Urbanistico Comunale*

Fase in cui sono stati esplicitati i principali obiettivi ed azioni della variante al PUC, oggetto della successiva valutazione circa i potenziali effetti sull'ambiente.

2.3.3 *Analisi di coerenza esterna*

Fase in cui la variante al PUC è stata confrontata con i principali Piani che individuano indirizzi, prescrizioni e vincoli ai livelli di pianificazione di pari o superiore livello.

2.3.4 *Valutazione degli effetti sull'ambiente*


Fase conclusiva della procedura di verifica, attraverso la quale è stata condotta una specifica analisi sulla capacità delle azioni previste dal piano di interferire sul contesto ambientale, modificandolo.

2.4 SPECIFICITÀ DEL SITO

L'area interessata dalla variante di cui trattasi non risulta ricadere in area vincolata e si sviluppa in un unico corpo fondiario di estensione pari a 637.816,00 mq (pari a quasi 64 ettari).

Nella quasi totalità dell'area (precedentemente classificata come Zona Territoriale Omogenea E – Agricola dal vecchio Piano Regolatore Generale – PRG) e di proprietà di un'azienda agricola è presente un **impianto di imboschimento** realizzato con i contributi comunitari di cui al regolamento CEE 2080/1992, concessi con nulla osta n.2/1999 rilasciato in data 31.12.1999 dal Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'imboschimento (ad oggi esistente) era presente anche durante la redazione del P.U.C. in adeguamento al P.P.R.



Individuazione dell'Area all'interno del territorio comunale.

3 DESCRIZIONE DEL QUADRO URBANISTICO VIGENTE

Il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 11 del 22/02/2011, e pubblicato sul BURAS Parte II n. 11 del 18/04/2011.

La variante urbanistica al PUC in esame riguarda la riclassificazione di gran parte di un'area sita in località "Is Serafinis" e "Sa Cussorgia de Is Fenus", ricompresa tra il Rio Flumentepido e Cortoghiana, con la conseguente ritrasformazione del comparto dell'Azienda Agricola da Zona Territoriale H – Sottozona H3.1 a Zona Territoriale Omogenea E – Sottozone E2ab e E5, a seconda della coltura.

Il corpo fondiario nel precedente Piano Regolatore Generale era classificato urbanisticamente per circa l'85% come Zona Territoriale Omogenea E (Agricola) – Sottozone E1 (Agricola appoderata e a colture tradizionali) ed E2 (Agricola collinare non appoderata e di rispetto morfologico) e per il restante 15% circa come Zona Territoriale Omogenea H (Fascia di rispetto) – Sottozona H1 (Fascia di rispetto intorno ai centri abitati), fascia poi quasi totalmente eliminata nel P.U.C. per l'intero territorio comunale ed in particolare anche intorno ai medaus limitrofi.

Il P.U.C. ha riclassificato urbanisticamente l'area, per circa il 90%, come Zona Territoriale Omogenea H (Aree di Salvaguardia) – Sottozona H3.1 (Zona di pregio ambientale e di tutela morfologica e idrogeologica in terreni di forte acclività (pendenze > 40%)), e per il restante 10% come Zona Territoriale Omogenea E (Agricola) – Sottozona E5 (Aree marginali per attività agricole (prevalentemente boschive)) e in minima parte Sottozona E2ab (Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in terreni irrigui e in terreni non irrigui).

Per quanto rilevante per la presente variante, le suddette norme statuiscono che:

ART. 13.2 - SOTTOZONA H3.1: Zone di pregio ambientale e di tutela morfologica e idrogeologica in terreni a forte acclività (pendenze Maggiori del 40%).

La sottozona H3.1 individua le aree di pregio ambientale e di tutela morfologica e idrogeologica in terreni a forte acclività (pendenze > 40%).

ART. 10.3 - SOTTOZONA E5 : Aree marginali per attività agricole (prevalentemente boschive).

Sono le aree costituite da ambiti di naturalità diffusa (oliveti, boschi, filari, alberi isolati, coltivazioni erbacee estensive), da formazioni vegetali spontanee, e da pascoli, e quindi sono aree marginali per l'agricoltura.

Le Sottozone agricole E5 (aree marginali per l'agricoltura) prevedono anche i Rimboschimenti di specie autoctone (come nel caso in oggetto) e non autoctone.

ART. 10.1 - SOTTOZONA E2ab: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva in terreni irrigui (es.: seminativi, erbai), e in terreni non irrigui (es.: seminativi in asciutto, erbai autunnovernini, colture oleaginose);

La destinazione d'uso del territorio è prevalentemente quella per attività volte alla produzione agricola, anche tipica e specializzata, e ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo.

4 LA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Con la variante urbanistica in esame non si alterano i contenuti generali e gli obiettivi del PUC vigente, ma si apporta una modifica alla Zonizzazione, finalizzata alla corretta riclassificazione con la conseguente ritrasformazione del comparto dell'Azienda Agricola da Zona Territoriale H – Sottozona H3.1 a Zona Territoriale Omogenea E – Sottozone E2ab e E5, a seconda della coltura.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n.1 del 17 gennaio 2019 in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio, nonché dalla Deliberazione regionale n.5/48 del 29.01.2019 di approvazione dell'Atto di indirizzo ai sensi dell'art.21 comma 2 della legge medesima, la variante urbanistica in oggetto, ai sensi dell'art.20 comma 26, rientra tra le varianti "non sostanziali", poiché trattasi di modifiche che introducono aree a destinazione agricola, con normativa conforme alle altre zone agricole già individuate dal piano nell'immediato intorno, con previsioni coerenti con le disposizioni pianificatorie e normative sovraordinate.

Per verificare la corretta classificazione urbanistica dell'area in oggetto è opportuno premettere che nella quasi totalità dell'area medesima è presente un **impianto di imboscamento** realizzato dall'azienda agricola con i contributi comunitari di cui al regolamento CEE 2080/1992, concessi con nulla osta n.2/1999 rilasciato in data 31.12.1999 dal Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'imboscamento (ad oggi esistente) era presente anche durante la redazione del P.U.C. in adeguamento al P.P.R.

Ciò premesso si sono verificate le principali cartografie tematiche del P.U.C. di Analisi e di Sintesi (Agronomiche e Geologiche), utilizzate propedeuticamente per la pianificazione del territorio extraurbano.

In particolare si sono analizzate le carte tematiche seguenti:

TAVOLE DI ANALISI:

TAV. A.3.4 _ Carta dell'uso del suolo – Settore sud

TAV. A.3.6 _ Carta della copertura vegetale – Settore sud

TAV. A.3.8 _ Carta delle acclività – Settore sud

Dalle quali si evince la mappatura di una vasta zona di imboschimento, una zona minore di vegetazione a macchia e rada ed una zona marginale lungo il Rio Flumentepido di boschi di sughera.

Relativamente alle Acclività, le pendenze sono indicate come minori del 40% in tutta l'area. E' stata comunque effettuata una verifica mediante rilievo topografico strumentale, dalla quale emerge una fascia marginale lungo il Rio Flumentepido di pendenza superiore al 40%.

TAVOLE DI SINTESI:

Le tavole di sintesi principali (derivate dalle carte di analisi) che costituiscono il materiale occorrente per una corretta individuazione delle Sottozone Agricole sono:

TAV. B.1.2 _ Carta delle unità delle terre – Settore sud

TAV. B.1.4 _ Carta Land Capability – Settore sud

TAV. B.1.5 _ Carta Land Suitability – Settore sud

TAV. B.3.2 _ Carta dell'ambito paesaggistico – Settore sud

Nella carta delle unità delle terre vengono confermate le pendenze elevate lungo il Rio Flumentepido (come da rilievo topografico);

Nella carta della Capacità d'uso del suolo (Land capability) la superficie maggiore ricade in Classe IV Sottoclasse IVf, tra i Suoli arabili ma con limitazioni dovute alla copertura forestale (Rimboschimenti artificiali); la superficie minore ricade in Classe VI, tra i suoli non arabili (suoli con limitazioni non eliminabili e quindi non idonei alle coltivazioni, con moderato pericolo di erosione e con moderate limitazioni per il pascolo e la selvicoltura).

Nella carta della Suscettività d'uso dei suoli (Land suitability) l'area viene classificata come SnA (Suoli non adatti ad attività agricola intensiva) per la maggior superficie, e per la restante come SpA (Suoli poco adatti ad attività agricola intensiva);

Nella carta dell'ambito paesaggistico (naturalità) l'area viene individuata per la maggior superficie ad utilizzazione agro-forestale con impianti boschivi artificiali, e per la restante come area naturale e subnaturale con vegetazione a macchia e in aree umide.

Fase di Zonizzazione Urbanistica

Completata la fase di ricognizione dello stato dei luoghi (presenza di imboschimento artificiale e verifica acclività con rilievo topografico strumentale), della cartografia tematica del P.U.C. (agronomica e geologica) con particolare attenzione alle carte della capacità d'uso e della suscettività d'uso, nonché della presenza di un Vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D. 3267/1923 (diverso dal vincolo di Piano di Assetto Idrogeologico - P.A.I., come erroneamente indicato nell'istanza di modifica) e vigente dal 10.09.2017, si è proceduto ad individuare la corretta destinazione urbanistica dell'area.

Il DPGR n.228/1994 (Direttive regionali per le zone agricole) stabiliscono che i Comuni suddividono le zone agricole del proprio territorio nelle seguenti sottozone:

E1) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;

E2) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva;

E3) aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali;

E4) aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali;

E5) aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.

Le Linee guida della R.A.S. per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al PAI, utilizzate anche per l'elaborazione del P.U.C. del Comune di Carbonia, consigliano di utilizzare

la legenda proposta per la cartografia dell'uso e della vegetazione, che contiene le correlazioni individuate tra tipologia vegetazionale e di uso e copertura del suolo e le possibili sottozone agricole: nel caso in esame (rimboschimenti di specie autoctone) la sottozona agricola corrisponde alla sottozona E5.

Infatti, nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.U.C. , all'art.10.3, le Sottozone agricole E5 (aree marginali per l'agricoltura) prevedono anche i Rimboschimenti di specie autoctone, (come nel caso in oggetto) e non autoctone.

Per l'elaborazione del P.U.C. vigente, e quindi anche per la Variante in oggetto, per l'individuazione delle sottozone agricole si è fatto riferimento soprattutto alle perimetrazioni elaborate dall'assetto ambientale nella classificazione della capacità d'uso dei suoli (Land Capability).

Tutto ciò premesso, si riclassifica l'area solo in parte, secondo le seguenti modalità:

- per il 90% circa dell'intero comparto aziendale, gran parte dell'area classificata come ZTO H – Sottozona H3.1 , e soggetta a imboschimento artificiale, viene correttamente riclassificata urbanisticamente come Zona Territoriale Omogenea E (Agricola) – Sottozona E5, mentre la restante non viene riclassificata e mantiene la destinazione urbanistica vigente come Zona Territoriale Omogenea H (Aree di salvaguardia) – Sottozona H3.1;
- per il restante 10% circa dell'intero comparto aziendale, viene mantenuta correttamente la destinazione urbanistica vigente come Zona Territoriale Omogenea E (Agricola) – Sottozona E5 (Aree marginali per attività agricole (prevalentemente boschive)) e in minima parte Sottozona E2ab (Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in terreni irrigui e in terreni non irrigui).

Il tutto come dettagliatamente riportato negli allegati alla Relazione tecnica e negli elaborati grafici di progetto.

5 VERIFICA DI COERENZA CON STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTI

5.1 VERIFICA DI COERENZA CON I PIANI E I PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Dopo aver esplicitato gli obiettivi e le azioni della variante al Piano, si rende necessaria un'ulteriore fase attraverso la quale confrontare i contenuti della variante con quelli degli strumenti di pianificazione di pari o superiore livello, al fine di verificarne la coerenza con le indicazioni e le prescrizioni in essi contenute.

Nel caso specifico, i Piani presi in considerazione sono il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C) vigente di Carbonia, il Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.) e il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).


5.1.1 PIANO URBANISTICO COMUNALE

Lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Carbonia è il Piano Urbanistico Comunale, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 11 del 22/02/2011, e pubblicato sul BURAS Parte II n. 11 del 18/04/2011


La variante al PUC che si sta analizzando nella presente trattazione riguarda esclusivamente la zona H3.1 limitatamente alla zona suddetta, si interviene solo a livello di zonizzazione ma non a livello normativo per le cui zone permangono le Norme tecniche di Attuazione

che disciplinano le zone agricole.

Tale variante non stravolge quindi l'impostazione, gli obiettivi e le azioni del Piano, e si può quindi considerare pienamente coerente con esso.



Individuazione dell'Area all'interno del P.U.C. – Stato Vigente



Individuazione dell'Area all'interno del P.U.C. – Proposta

5.1.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Piano Paesaggistico Regionale, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 24/05/2006 e successivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5/09/2006, costituisce uno strumento di governo del territorio che si propone di tutelare il paesaggio, con la duplice finalità di conservarne gli elementi di qualità e di testimonianza e di promuovere il suo miglioramento attraverso restauri, ricostruzioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni anche profonde là dove appare degradato e compromesso.

Per quanto sotto rappresentato, si rileva che solo marginalmente le aree interessate dalla modificativa ricadono all'interno della fascia di tutela dei corsi d'acqua mentre non si rilevano ulteriori vincoli, fatta eccezione per il Parco Geominerario.

Può comunque affermarsi che l'obiettivo perseguito con la presente variante non risulta in contrasto con le finalità del Piano Paesaggistico Regionale, in quanto gli effetti prodotti sono limitati alle aree agricole già produttive, previste dal precedente strumento urbanistico, così come nello stesso P.P.R. La piena compatibilità sarà in ogni caso valutata in sede di acquisizione dei titoli abilitativi necessari per eventuali interventi futuri.



Individuazione dell'Area all'interno del P.P.R.


5.1.3 IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il Piano di Assetto Idrogeologico, redatto ai sensi della Legge 183/1989, è stato approvato nella Sua Ultima Variante, ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione - Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 09.08.2021 – con Determinazione n. 297 del 23.12.2022 la RAS - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna


Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore, e poiché dispone finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività dai pericoli e rischi idrogeologici, prevale su piani e programmi di settore di livello regionale e infraregionale e sugli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'ordinamento urbanistico regionale.

Il Piano delimita le aree caratterizzate da elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico o a problematiche di tipo idraulico, sulle quali si applicano le norme di salvaguardia contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

Per quanto sotto rappresentato, si rileva che le aree interessate dalla modifica non risultano classificate a pericolosità idraulica. Può dunque affermarsi che l'obiettivo perseguito con la presente variante non risulta in contrasto con le finalità di tutela e salvaguardia del PAI, in quanto gli effetti prodotti sono limitati alle aree agricole produttive già previste dal vigente PUC. La piena compatibilità sarà in ogni caso valutata in sede di acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'intervento proposto.



P.A.I. PERICOLOSITÀ IDRAULICA



P.A.I. PERICOLOSITÀ DI FRANA

5.1.4 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Carbonia non è dotato di Piano di Classificazione Acustica, in ogni caso tale variante, ai fini della regolamentazione del Piano, non avrebbe apportato modifiche significative, e comunque non sarebbe stato in contrasto con le previsioni del Piano stesso.

6 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE AL PUC

6.1 CARATTERISTICHE DEL PIANO AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Il Piano oggetto della presente analisi è una variante non sostanziale dello strumento urbanistico generale rappresentato dal P.U.C. Esso non introduce cambiamenti sostanziali rispetto allo strumento urbanistico vigente, del quale prevede esclusivamente, al fine di poter dare corso al miglioramento fondiario del comparto agricolo, la corretta riclassificazione di parte dell'area (precedentemente classificata come Zona Territoriale Omogenea E – Agricola dal vecchio Piano Regolatore Generale – PRG) con la conseguente ritrasformazione (del comparto dell'Azienda agricola da Zona Territoriale H – Sottozona H3.1 a Zona Territoriale Omogenea E – Sottozona E2ab e E5, a seconda della coltura, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo strumento urbanistico comunale e dalle relative norme di settore regionali e/o nazionali.

Tale modifica non realizzerà dunque impatti significativi sull'ambiente, poiché non prevede aumento del carico urbanistico e dei parametri agro silvo pastorali di zona. Sostanzialmente rimangono immutate le precedenti previsioni e gli effetti potenziali che queste producono.

In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Come già evidenziato nella verifica di coerenza esterna, la variante al PUC non influenza in alcun modo i Piani gerarchicamente sovraordinati, che recepisce integralmente per le parti di sua competenza.

La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La variante non avrà un impatto ambientale che incide sulla qualità ambientale, in quanto pur introducendo modifiche alla zonizzazione del PUC vigente non prevede un incremento del consumo di suolo e delle possibilità edificatorie, già legate all'attività agricola esistente, con particolar modo all' **impianto di imboscamento** realizzato con i contributi comunitari di cui al regolamento CEE 2080/1992, concessi con nulla osta n.2/1999 rilasciato in data 31.12.1999 dal Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

La variante rispetta i principi di sviluppo sostenibile, in particolare per ciò che concerne il miglioramento delle condizioni ambientali, la tutela delle risorse naturali e la qualità della vita.

In particolare, con riferimento al "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea" redatto dalla Commissione europea, DG XI "Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile" nell'agosto 1998, si riscontra la congruenza dell'intervento con i seguenti specifici criteri:

- *conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche*, in quanto la variante non incrementa il consumo di suolo a destinazione produttiva;
- *conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale*, in quanto la variante rispetta l'utilizzazione dell'area e ne garantisce e conserva la qualità.

Problemi ambientali pertinenti al Piano.

Le modifiche apportate al Piano Urbanistico Comunale con la variante in argomento, non alterando i parametri urbanistici previsti dalle norme previgenti, non introducono nuovi significativi problemi di carattere ambientale. Le singole eventuali iniziative edificatorie riguardanti il settore agricolo, favorite dalla presente variante normativa, non richiedono procedure di valutazione

ambientale come previsto dalla vigente normativa.

La rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Relativamente alla rilevanza delle modifiche apportate al Piano Urbanistico Comunale per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, non si evidenziano aspetti rilevanti. La variante di cui trattasi infatti interessa esclusivamente aree per gli insediamenti produttivi agricoli (esistenti e regolarmente autorizzati con il precedente PRG) senza apportare modifiche di parametri urbanistici agro silvo pastorali, e di conseguenza non entra in contrasto con la normativa comunitaria in quanto non promuove iniziative su larga scala e non influisce sul carico antropico.

La variante è conforme alle normative ambientali vigenti in materia di tutela del paesaggio, delle acque e di smaltimento dei rifiuti.

6.2 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

La variante al PUC, per tipologia di intervento, estensione e localizzazione, non determinerà impatti significativi, in quanto si tratta di interventi limitatamente all'ambito agricolo.

Carattere cumulativo degli impatti.

Dal momento che non si rilevano impatti di particolare rilievo, si può affermare che non vi sia possibilità che essi, cumulati tra loro, possano produrre ulteriori impatti significativi.

Natura transfrontaliera degli impatti.

La natura transfrontaliera degli impatti si può considerare assente, data la localizzazione degli interventi, limitati all'agro del territorio comunale di Carbonia.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

La variante riguarda esclusivamente la zona H3.1 del territorio comunale meglio descritta nella parte iniziale della relazione, destinate ad insediamenti agricoli. La popolazione potenzialmente interessata dall'azione di variante è limitata alle sole aziende agricole proprietarie dei lotti localizzati in tale zona urbanistica. Gli impatti dunque possono essere considerati limitatisia come entità che come estensione nello spazio.

Valore e vulnerabilità dell'area.

Il riferimento in questo caso è relativo a:

- speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Gli interventi previsti con la presente variante non riguardano la modifica dei parametri urbanistici già fissati per le zone agricole, preservando quindi i livelli di qualità ambientale senza incrementare l'utilizzo del suolo già previsto nel PUC, rispetto al quale, non prevede la realizzazione di opere aggiuntive.

Impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Come detto, la porzione di territorio interessata dalla presente variante, non ricade in aree e paesaggi protetti.

7 CONCLUSIONI

Dalle analisi e dagli studi effettuati, si evince che la presente variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale di Carbonia non comporta trasformazioni rilevanti per l'ambiente e il paesaggio.

Come già ampiamente descritto nel presente rapporto ambientale, la proposta di variante al PUC prevede esclusivamente una correzione di un errore materiale che non comporta alcuna destinazione differente da quella agricola già in essere e non sono alterati gli obiettivi e le azioni del PUC vigente.

È stato dimostrato nella presente trattazione che la variante al PUC non comporta impatti negativo compromettenti sulle componenti ambientali, così come non prevede un incremento del consumo del suolo o del carico antropico.

Per tutti i motivi elencati ed analizzati nel presente studio, si ritiene pertanto **non necessario** sottoporre la variante al Piano Urbanistico Comunale di Carbonia alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL PROGETTISTA:

arch. ing. Enrico Potenza